

N. 00500/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00734/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 734 del 2015, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero De Luca, Sergio Caracciolo, con domicilio eletto presso Giampiero De Luca in Catania, p.zza Trento,2;

contro

Comune di **[REDACTED]**
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Genio Civile di Siracusa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 26823/4° sett. dell'1.12.2014 dell'Ufficio Ricostruzione del Comune di Lentini, a firma del Responsabile del servizio e del Coordinatore del 4°

Settore, e dell'allegato verbale n. 4/2014 del 21.11.2014 della Conferenza di Servizi presso il Genio Civile di Siracusa ai sensi dell'art. 11, comma 3. dell'O.M. n. 3050 del 31.3.2000, comunicati l'8.1.2015, e se del caso, della nota dell'Ufficio Ricostruzione comunale prot. 12263 del 28.5.2014, del verbale della Conferenza di Servizi del 18.5.2011 in parte qua, della relazione istruttoria comunale del 30.10.2007 e della concessione edilizia, rilasciata dall'Ufficio Ricostruzione del Comune in attuazione dei sopracitati provvedimenti, come da comunicazione prot. 2412 del 4.2.2015 e conosciuta in data 3.3.2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e di Genio Civile di Siracusa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la circostanza che il provvedimento di riconoscimento e quantificazione del contributo, contemplato in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi sismici, contenga anche un provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia, non incide sull'autonomia delle due diverse situazioni giuridiche, le quali concernono distinte attività della p.a. (ancorché esercitate in un unico contesto, l'una riguardante direttamente la posizione del cittadino - proprietario colpito dal sisma; l'altra concernente il coordinamento del ripristino del

patrimonio edilizio danneggiato) e sono oggetto di due altrettanto differenti tutele, la prima riservata alla cognizione del g.o., trattandosi di attività assolutamente vincolata ai presupposti stabiliti direttamente dalla legge; la seconda, concernente il rilascio o meno della autorizzazione/concessione edilizia, appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Di conseguenza, rientra nella giurisdizione del g.o. la questione attinente, come nel caso di specie, la spettanza o meno del contributo nella misura quantificata dal Comune, poiché, essendo il potere dell'Amministrazione interamente vincolato dalla legge, si verte in tema di diritti soggettivi, spettando al giudice competente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti del corretto esercizio del potere esercitato, mentre appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. solo la controversia concernente la legittimità o meno dell'esercizio del potere in materia urbanistico - edilizia, ivi compresa quella concernente l'assentibilità di una variante, ancorché sostanziale, ad un progetto di ricostruzione di un edificio colpito dagli eventi sismici e potenzialmente destinatario dei contributi (cfr. Cons. St., 25/07/2014 n. 3959).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)